

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, CHIARIELLO, GERMANO' e
PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1971

Modifica all'articolo 3 della legge 19 luglio 1956, n. 901,
concernente l'ammissione degli stranieri alle Università italiane

ONOREVOLI SENATORI. — In data 11 dicembre 1953 venne sottoscritta a Parigi la convenzione relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università; tra i Paesi sottoscrittori, figurava l'Italia.

Con legge 19 luglio 1956, n. 901, il Presidente della Repubblica fu autorizzato a ratificare la predetta convenzione. Senonchè tale legge, interpretando restrittivamente i principi fissati dall'articolo 1 della convenzione, prevede, all'articolo 3, che gli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del *numerus clausus* debbano, al fine di ottenere l'ammissione alle Università e agli Istituti superiori della Repubblica italiana, superare due distinte prove dirette ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso le facoltà alla quale intendano iscriversi e la conoscenza della lingua italiana. Dette prove si svolgono in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole facoltà e scuole; chi non ottiene giudizio favorevole non può essere ammes-

so, nè può ripetere le prove se non nell'anno accademico successivo. Non possono sostenersi nello stesso anno prove di ammissione presso Università od Istituti di sedi diverse.

Per quanto riguarda l'obbligo di sostenere la prova diretta ad accertare la conoscenza della lingua italiana, la norma dell'articolo 3 ricalca quanto è previsto nell'ultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, in base al quale tutti gli stranieri (quindi anche quelli non provenienti da Paesi in cui viga il sistema del *numerus clausus*), per essere ammessi alla Università, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana. L'adempimento di tale obbligo non ha mai fatto sorgere alcuna questione.

Ha dato luogo invece a vari inconvenienti l'adempimento dell'obbligo per gli studenti stranieri interessati di sostenere la prova diretta ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso le facoltà cui intendano iscriversi. Tra i più gravi di tali inconvenienti è da segnalare la dispa-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rità di trattamento da parte delle varie commissioni di facoltà anche se le autorità accademiche dei vari atenei hanno in massima parte cercato di eliminarle sforzandosi di assicurare uniformità di indirizzi e suggerendo l'adozione di criteri molto larghi per agevolare quanto più possibile i candidati all'esame.

Poichè, tuttavia, permangono incertezze e malcontento negli interessati e poichè la norma di cui al già menzionato articolo 3 della legge n. 901 mal si concilia col prin-

cipio della liberalizzazione degli accessi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, si propone di modificare detto articolo 3 nel senso di sopprimere quella parte di esso che prevede, per l'ammissione alle Università e agli Istituti superiori della Repubblica italiana degli stranieri provenienti da Paesi nei quali la iscrizione universitaria è effettuata con il sistema del *numerus clausus*, la prova diretta ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la facoltà alla quale intendono iscriversi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 19 luglio 1956, n. 901, è sostituito dal seguente:

« Gli stranieri, anche se provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria sia effettuata con il sistema del *numerus clausus*, debbono, al fine di ottenere l'ammissione alle Università e agli Istituti superiori della Repubblica italiana, superare una prova diretta ad accertare la loro conoscenza della lingua italiana.

Detta prova si svolgerà in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalle singole facoltà e scuole. Chi non ottiene giudizio favorevole non può essere ammesso, nè può ripetere la prova se non nell'anno accademico successivo.

La prova stessa non può essere sostenuta nello stesso anno presso Università o Istituti di sedi diverse ».